

Gazzetta ufficiale

L 139

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

66° anno

26 maggio 2023

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2023/1028 della Commissione, del 20 marzo 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento** 10
- ★ **Regolamento (UE) 2023/1029 della Commissione, del 25 maggio 2023, che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosmet in o su determinati prodotti ⁽¹⁾** 15
- ★ **Regolamento (UE) 2023/1030 della Commissione, del 25 maggio 2023, recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 e *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 ⁽¹⁾** 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1031 della Commissione, del 24 maggio 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina** 31
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032 della Commissione, del 25 maggio 2023, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191** 34
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1033 della Commissione, del 25 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese** 44

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2023/1034 del Consiglio, del 22 maggio 2023, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di emendamento dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti** 47

- ★ **Decisione (PESC) 2023/1035 del Consiglio, del 25 maggio 2023, che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 49

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1036 della Commissione, del 24 maggio 2023, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3271]**..... 57

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1037 della Commissione, del 24 maggio 2023, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3274]** 73

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1038 della Commissione, del 24 maggio 2023, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3275]**..... 81

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2023/1039 della Commissione, del 24 maggio 2023, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l'esercizio finanziario 2022 [notificata con il numero C(2023) 3272]** 88

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1027 DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2023

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 32,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) In esito a un riesame di tali misure, le voci relative a due persone decedute risulta opportuno espungere dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 19 persone fisiche in tale elenco.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSELL

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1) nella sezione «A. Persone» le seguenti voci sono soppresse:

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2) nella sezione «A. Persone» le voci 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 e 326 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Hafiz (هافز) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlof)	Data di nascita: 2.4.1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 014637352 Sesso: maschile	Ex colonnello e capo di un'unità presso la direzione generale d'intelligence (<i>General Intelligence Directorate Damascus Branch</i>), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlof; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 10.7.1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. 000098044 N. di rilascio 002-03-0015187 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlof e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data di nascita: 10.3.1961 Luogo di nascita: Al-Shamihyah, Latakia, Siria Documento d'identità n. 06010037444 Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
50.	Tarif (طاريف) AKHRAS (أخريس) (alias Al Akhras (الأخريس))	Data di nascita: 2.6.1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto siriano n. 0000092405 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Bashar al-Assad. Ex membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	2.9.2011
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبا)	Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell'economia siriana, come l'agricoltura e i settori immobiliare e bancario. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani. Cofondatore della Cham Holding.	2.9.2011
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data di nascita: 1.11.1951 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Numero nazionale siriano: 02020332623 Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR	Data di nascita: 1.10.1956 Luogo di nascita: Al-Haffah, Latakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاء)	Data di nascita: 8.2.1944 Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Dr. Adnan (عدنان) SLAKHO (سلاخو)	Data di nascita: 7.9.1955 Luogo di nascita: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Ex ministro dell'istruzione e attuale consulente per lo sviluppo delle imprese presso il ministero dell'amministrazione locale. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرشيد)	Data di nascita: 1.8.1964 Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione e attuale capo del dipartimento per le relazioni internazionali presso la facoltà di relazioni internazionali e diplomazia dell'Università privata Al-Sham. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data di nascita: 8.8.1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Numero nazionale siriano: 01020018085 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. È anche cofondatore di una importante società di sicurezza (ProGuard). Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano ancora fino al 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	23.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Cittadinanza: siriana Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Tawee Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e alla quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana «Wihda FC» attraverso una delle sue società, la «Hijaz Company». Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (alias المازن الترازي; Mazen al-Tarazi) (مازن الترازي)	Data di nascita: settembre 1962 Cittadinanza: siriana Carica: imprenditore Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la «al-Dana Group Investments LLC», una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l'acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20.5.1973 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e turca Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024) Numero nazionale siriano: 06010274705 Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime. Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero («Samer Foz Factory») a sostegno dell'obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; وسيم قطان , وسيم أنوار القطان)	Data di nascita: 4.3.1976 Cittadinanza: siriana Numero nazionale siriano: 10090110187 Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale) Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime. Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data di nascita: 11.3.1976 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e di Saint Kitts e Nevis Numero nazionale: 06010274747 Passaporto n. 002-14-L169340 Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5 Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding Sesso: maschile	Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell'economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall'accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya (quartiere di Damasco). Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall'energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con l'ISIS (Da'esh) per conto del regime di Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.	17.2.2020
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Qayrun Sesso: maschile	Ahmed Khalil Khalil è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, Ahmed Khalil Khalil sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data di nascita: 21.2.1974 Luogo di nascita: Baniyas, Tartus, Siria Numero nazionale siriano: 10090110187 Sesso: maschile	Nasser Deeb Deeb è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher. In tale veste, Nasser Deeb Deeb sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data di nascita: 26.8.1971 Luogo di nascita: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria Sesso: maschile	Issam Shammout è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea «Cham Wings» e capo dello Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell'edilizia e immobiliare. In tale veste, Issam Shammout è un imprenditore di spicco operante in Siria.	21.7.2022.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1028 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2023****che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda la definizione di aeromobile complesso a motore e rettifica tale regolamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi, ai fini del regolamento (UE) 2018/1139.
- (2) A norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, le norme di attuazione adottate sulla base del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ devono essere adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1139 entro il 12 settembre 2023. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012 per introdurre la definizione di «aeromobile complesso a motore».
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione ⁽⁴⁾ ha modificato l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 per aggiornare i riferimenti all'allegato I del medesimo. Con l'articolo 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 748/2012. Si sarebbero in effetti dovuti sostituire i paragrafi 2 e 3 di tale articolo. È ora opportuno sostituire l'intero articolo 3 del regolamento (UE) n. 748/2012 per evitare confusione.
- (4) Con l'articolo 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 748/2012. Di fatto l'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 748/2012 è ritenuto importante per il corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 748/2012 e sarebbe stato opportuno mantenerlo. È pertanto opportuno reintrodurre l'articolo 8, paragrafo 3, originario come nuovo paragrafo 6.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7).

- (5) Con l'articolo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2022/1358 si è inavvertitamente sostituito l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 748/2012. Di fatto tali disposizioni sono ritenute importanti per il corretto funzionamento del regolamento (UE) n. 748/2012 e sarebbe stato opportuno mantenerle. È ora opportuno sostituire l'intero articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 per evitare confusione.
- (6) Il regolamento (UE) n. 748/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 è aggiunta la lettera h bis) seguente:

«h bis) “aeromobile complesso a motore”:

- i) un aeroplano:
 - con una massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg; o
 - certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove; o
 - certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o
 - dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica; o
- ii) un elicottero certificato:
 - per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg; o
 - per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove; o
 - per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti; o
- iii) un aeromobile a rotore basculante.».

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così rettificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mantenimento della validità dei certificati di omologazione del tipo e dei relativi certificati di aeronavigabilità

1. Per quanto concerne i prodotti in possesso di un certificato di omologazione o di un documento che autorizza il rilascio di un certificato di aeronavigabilità emessi prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento quando:
- i) la sua base di omologazione era costituita:
 - dalla base dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA, oppure
 - per gli altri prodotti, dalla base di omologazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, quando lo Stato di progettazione era:
 - uno Stato membro, a meno che l'Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo le specifiche di certificazione utilizzate e l'esperienza di servizio, determini che tale base di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento, oppure

- uno Stato con cui uno Stato membro aveva concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, o un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base alle specifiche di certificazione dello Stato di progettazione, a meno che l'Agenzia non determini che tali specifiche di certificazione o l'esperienza di servizio o il sistema di sicurezza di tale Stato di progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE) n. 2018/1139 e dal presente regolamento.

L'Agenzia effettuerà una prima valutazione delle implicazioni delle disposizioni di cui al secondo trattino al fine di fornire un parere alla Commissione, compresi eventuali emendamenti al presente regolamento;

- ii) i requisiti di protezione ambientale erano quelli elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;
 - iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili erano quelle dello Stato di progettazione;
- b) il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, si ritiene approvato in conformità del presente regolamento, quando:
- i) il progetto del tipo di base era un certificato di omologazione di cui alla lettera a);
 - ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientravano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione erano state approvate; e
 - iii) erano rispettate le direttive di aeronavigabilità emesse o adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello Stato di progettazione approvata dallo Stato membro di registrazione.

2. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

- a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
- b) non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell'allegato I (parte 21);
- c) in deroga al punto 21.B.80 dell'allegato I (parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione;
- d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell'allegato I (parte 21).

3. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:

- a) qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;
- b) non si applica il punto 21.A.93 dell'allegato I (parte 21);
- c) le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
- d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell'allegato I (parte 21).

4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di grande entità condotto da uno Stato membro non risultasse compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione doveva essere determinato in conformità al presente regolamento, le verifiche di conformità effettuate sulla base delle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.433, lettera a), dell'allegato I (parte 21).

5. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità a un certificato di omologazione di cui al paragrafo 1, si considera conforme al presente regolamento.»;

2) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.»;

(3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Imprese di produzione

1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un'impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell'allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo 1 AESA).

2. In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:

a) lo Stato sia lo Stato di fabbricazione; e

b) l'Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l'approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell'autorità competente di tale Stato.

3. Le approvazioni dell'impresa di produzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità alle procedure e alle prescrizioni JAA e valide prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 1, l'impresa di produzione può richiedere all'autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.

5. In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell'allegato I (parte 21), un'impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell'allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (*).

Se dopo il 7 marzo 2025 l'impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

6. In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell'allegato I (parte 21), un'impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un'autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all'allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell'allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light).

8. La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l'impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:
- a) la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all'allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);
 - b) la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);
 - c) la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell'allegato Ib (parte 21 Light) da un'impresa di produzione o da una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro.

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall'Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO (UE) 2023/1029 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2023****che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fosmet in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza fosmet sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per il fosmet l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Autorità) ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Ai fini dell'applicazione essa ha proposto di modificare la definizione dei residui passando da «fosmet e fosmetozono espressi in fosmet» a «fosmet». La Commissione ritiene che questa nuova definizione dei residui sia appropriata nel contesto del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Nel suo parere motivato sul riesame degli LMR vigenti per il fosmet in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità ha individuato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, noci di cocco, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, uve da tavola, uve da vino, mirtilli, mirtilli giganti americani, kumquat e patate. Inoltre nel contesto di una decisione sul mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosmet ⁽³⁾, l'Autorità ha pubblicato una conclusione ⁽⁴⁾ sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi della sostanza attiva fosmet come antiparassitario, spiegando che non è stato possibile portare a termine la valutazione del rischio alimentare di fosmet per i consumatori in quanto i dati, tra cui anche quelli relativi al profilo tossicologico e al potenziale di genotossicità del metabolita fosmetozono, erano incompleti. In considerazione delle lacune nei dati, l'Autorità non ha potuto escludere effetti nocivi per la salute umana agli LMR vigenti per il fosmet in tutti i prodotti. Non è stato pertanto possibile confermare che nessuno degli LMR vigenti per il fosmet, compresi quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL»), sia sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per fosmet nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per il fosmet in tutti i prodotti dovrebbero essere fissati ai limiti di determinazione, specifici per ciascun prodotto e sicuri per i consumatori, che dovrebbero essere stabiliti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il fosmet conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2022;20(7):7448.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/94 della Commissione, del 24 gennaio 2022, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fosmet, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 33).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusioni relative al riesame tra pari della valutazione dei rischi della sostanza attiva fosmet come antiparassitario, *EFSA Journal* 2021;19(3):6237.

- (4) Inoltre, l'Autorità e uno Stato membro hanno rilevato che il valore di base di 0,01* mg/kg per arance, patate, mele, pere, ananas, meloni, cocomeri, radici di barbabietole da zucchero e latte (di bovini) non fornisce un livello sufficiente di protezione per i consumatori. Pertanto, i limiti di determinazione per questi prodotti dovrebbero essere fissati al livello inferiore e raggiungibile di 0,005* mg/kg, che è sicuro per i consumatori.
- (5) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori hanno proposto limiti di determinazione specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

- 1) nell'allegato III, parte A, la colonna relativa al fosmet è soppressa;
- 2) nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa al fosmet:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR ^(*)	Fosmet
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	
0110010	Pompelmi	0,01 (*)
0110020	Arance dolci	0,005 (*)
0110030	Limoni	0,01 (*)
0110040	Limette/lime	0,01 (*)
0110050	Mandarini	0,01 (*)
0110990	Altri (2)	0,01 (*)
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	
0130000	Pomacee	
0130010	Mele	0,005 (*)
0130020	Pere	0,005 (*)
0130030	Cotogne	0,01 (*)
0130040	Nespole	0,01 (*)
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)
0130990	Altri (2)	0,01 (*)

(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	0,01 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) Uve	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	
0153000	c) Frutti di piante arbustive	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri (2)	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	0,01 (*)
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	0,01 (*)
0163020	Banane	0,01 (*)
0163030	Manghi	0,01 (*)
0163040	Papaie	0,01 (*)
0163050	Melograni	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)
0163080	Ananas	0,005 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)
0163990	Altri (2)	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) Patate	0,005 (*)
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,01 (*)
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	

(1)	(2)	(3)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 (*)
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	
0231000	a) Solanacee e malvacee	0,01 (*)
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,01 (*)
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	0,005 (*)
0233020	Zucche	0,01 (*)
0233030	Cocomeri/angurie	0,005 (*)
0233990	Altri (2)	0,01 (*)
0234000	d) Mais dolce	0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	

(1)	(2)	(3)
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri (2)	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,01 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	

(1)	(2)	(3)
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	
0610000	Tè	0,01 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	0,05 (*)
0631000	a) Fiori	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	

(1)	(2)	(3)
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri (2)	
0632000	b) Foglie ed erbe	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri (2)	
0633000	c) Radici	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri (2)	
0639000	d) Altre parti della pianta	
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri (2)	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri (2)	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri (2)	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri (2)	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri (2)	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,005 (*)
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,01 (*)
0900990	Altri (2)	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 (*)
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	

(1)	(2)	(3)
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	

(1)	(2)	(3)
1020000	Latte	
1020010	Bovini	0,005 (*)
1020020	Ovini	0,01 (*)
1020030	Caprini	0,01 (*)
1020040	Equini	0,01 (*)
1020990	Altri (2)	0,01 (*)
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.»

REGOLAMENTO (UE) 2023/1030 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2023****recante modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 e *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 e *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 non sono stati fissati specifici livelli massimi di residui («LMR»). Si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2. Nel corso della revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso ⁽⁴⁾ che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza ⁽⁵⁾ nel contesto della valutazione del rischio della sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenendo conto della revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell'articolo 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza ed è pertanto opportuno iscrivere il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione, del 6 settembre 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 7.9.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2 come antiparassitario. *EFSA Journal* 2020;18(7):6156. Doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6156>.

⁽⁵⁾ Relazione di esame della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2 [versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi durante l'incontro del 5 luglio 2021] SANTE/11938/2020 Rev. 4, 6 luglio 2021. <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1257>.

- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/159 della Commissione ⁽⁶⁾ ha approvato la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45. Nel corso della revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso ⁽⁷⁾ che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza ⁽⁸⁾, nel contesto della valutazione del rischio della sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 non è patogeno per gli esseri umani, non si prevede che produca tossine pertinenti per la salute umana e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenendo conto della revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell'articolo 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza ed è pertanto opportuno iscrivere il *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/4 della Commissione ⁽⁹⁾ ha approvato la sostanza attiva a basso rischio *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11. Nel corso della revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Autorità ha concluso ⁽¹⁰⁾ che, per quanto riguarda la valutazione del rischio alimentare per i consumatori, alcune informazioni non erano disponibili ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Come indicato nella relazione di esame relativa a tale sostanza ⁽¹¹⁾, nel contesto della valutazione del rischio della sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, il *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 non è patogeno per gli esseri umani e il rischio per gli esseri umani derivante dai metaboliti è trascurabile. Tenendo conto della revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 come antiparassitario, della relazione di esame nonché dell'articolo 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 396/2005, non è necessario stabilire LMR per tale sostanza ed è pertanto opportuno iscrivere il *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono inserite le seguenti voci in ordine alfabetico: *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo AH2, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 e *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/159 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 7).

⁽⁷⁾ Revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 come antiparassitario. EFSA Journal 2021;19(5):6594. Doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6594>.

⁽⁸⁾ Relazione di esame della sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo IT-45 [versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi durante l'incontro dell'1-2 dicembre 2021] SANTE/10762/2021 Rev. 1, 1-2 dicembre 2021. <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1333>.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/4 della Commissione, del 4 gennaio 2022, che approva la sostanza attiva a basso rischio *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 1 del 5.1.2022, pag. 5).

⁽¹⁰⁾ Revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 come antiparassitario. EFSA Journal 2022;20(5):6393. Doi: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.6393>.

⁽¹¹⁾ Relazione di esame della sostanza attiva *Purpureocillium lilacinum* ceppo PL11 [versione definitiva adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi durante l'incontro del 22 ottobre 2021] SANTE/10418/2021 Rev. 4. <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/1285>.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1031 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2023****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	258,9	12	BR

(¹) Nomenclatura stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1032 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2023****che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3, e l'articolo 52,

considerando quanto segue:

- (1) Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽³⁾. Soddisfa tuttavia i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 di valutazione preliminare per identificare gli organismi nocivi provvisoriamente considerati organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che richiedono misure temporanee di cui all'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione ⁽⁴⁾ ha istituito misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo specificato. Detto regolamento scade il 31 maggio 2023.
- (3) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell'organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, e gli audit effettuati dai servizi della Commissione hanno fornito un riscontro sull'attuazione delle disposizioni e sul loro impatto in termini di protezione contro la diffusione della malattia. Questo giustifica la necessità di adottare un nuovo atto con misure più dettagliate di quelle previste da tale regolamento.
- (4) Per garantire un approccio il più possibile proattivo in materia di protezione fitosanitaria è opportuno stabilire misure per le situazioni in cui nel territorio dell'Unione sia sospettata o constatata la presenza dell'organismo nocivo specificato, e per quanto riguarda la corrispondente notifica all'autorità competente e le azioni che quest'ultima deve intraprendere.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 della Commissione, dell'11 agosto 2020, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 6).

- (5) Se la presenza dell'organismo nocivo specificato è ufficialmente confermata nel territorio di uno Stato membro, l'autorità competente dello Stato membro interessato dovrebbe definire un'area delimitata per garantire l'eradicazione di tale organismo nocivo e la prevenzione della sua diffusione nel resto del territorio dell'Unione. Al fine di garantire un approccio il più possibile appropriato e proporzionato, è opportuno adottare norme diverse per la demarcazione nel caso in cui la presenza dell'organismo nocivo specificato sia confermata in siti di produzione dotati di protezione fisica, a causa della riduzione del rischio fitosanitario derivante da tale protezione.
- (6) Al fine di garantire un approccio più proattivo per la protezione del territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato nel loro territorio.
- (7) È opportuno stabilire norme per lo spostamento all'interno dell'Unione di sementi di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum* spp. («sementi specificate»), nonché di piante da impianto, ad eccezione delle sementi specificate, di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum* spp. («piante da impianto specificate»), perché tali sementi e piante da impianto hanno maggiore probabilità di ospitare e diffondere l'organismo nocivo specificato.
- (8) Tali norme dovrebbero includere, se del caso per il tipo di pianta e la sua produzione, l'indennità da organismi nocivi nel sito di produzione, l'ispezione visiva, il campionamento e le prove, l'adeguata movimentazione dei lotti e misure sulle piante madri. Tale approccio è necessario per adeguarsi alle circostanze tecniche di ciascun caso di produzione e di spostamento delle sementi specificate e delle piante specificate.
- (9) In particolare, tutti i lotti di sementi specificate dovrebbero essere sottoposti a campionamento e prove da parte dell'autorità competente al fine di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato. Tali sementi specificate dovrebbero inoltre essere sottoposte a prove da parte dell'autorità competente o dell'operatore professionale, a seconda dei casi, prima di un'ulteriore trasformazione e, in base a tali prove, essere risultate indenni dall'organismo nocivo specificato. Questo è necessario per proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, in quanto le sementi specificate sono il materiale di partenza per la produzione di tutte le rispettive piante.
- (10) Al fine di proteggere il territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, è opportuno stabilire prescrizioni per l'introduzione nell'Unione di sementi specificate e piante da impianto specificate provenienti da paesi terzi. Tali prescrizioni dovrebbero essere simili a quelle relative allo spostamento delle sementi specificate e delle piante da impianto specificate all'interno dell'Unione, al fine di garantire un approccio non discriminatorio.
- (11) È proporzionato prevedere eccezioni all'applicazione di tali prescrizioni per le sementi specificate e le piante specificate appartenenti a varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, in quanto nel caso di tali piante il rispettivo rischio fitosanitario è ridotto a un livello accettabile. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.
- (12) Al fine di garantire controlli ufficiali efficaci per prevenire l'ingresso dell'organismo nocivo specificato nell'Unione, almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate dovrebbe essere sottoposto a campionamento e a prove da parte dell'autorità competente presso i posti di controllo frontaliere di primo arrivo nell'Unione o presso un punto di controllo di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽⁵⁾. Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele e della Cina, tale tasso di campionamento e di prove dovrebbe essere rispettivamente del 50 % e del 100 %, a causa del maggior numero di intercettazioni dell'organismo nocivo specificato in prodotti originari di tali paesi terzi.
- (13) Al fine di concedere ai paesi terzi, alle autorità competenti e agli operatori professionali tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1° settembre 2023. Per questo motivo, e al fine di evitare qualsiasi vuoto giuridico, è opportuno rinviare la scadenza dell'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 dal 31 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

- (14) La valutazione dell'organismo nocivo specificato, al fine di determinarne il rischio per il territorio dell'Unione, non è ancora stata completata. Per questo motivo è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2024, al fine di consentire che tale valutazione possa avvenire entro detta data.
- (15) Per affrontare rapidamente il rischio fitosanitario connesso all'organismo nocivo specificato, le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero diventare applicabili nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «organismo nocivo specificato»: Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV);
- b) «piante specificate»: piante di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum* spp., ad eccezione delle sementi specificate e dei frutti specificati;
- c) «piante da impianto specificate»: piante da impianto di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum* spp., ad eccezione delle sementi specificate;
- d) «sementi specificate»: sementi di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum* spp.;
- e) «frutti specificati»: frutti di *Solanum lycopersicum* L. e suoi ibridi e di *Capsicum* spp..

Articolo 3

Divieti relativi all'organismo nocivo specificato

Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell'organismo nocivo specificato.

Articolo 4

Misure in caso di presenza sospetta o constatata dell'organismo nocivo specificato

1. Chiunque nel territorio dell'Unione sospetti o constati la presenza dell'organismo nocivo specificato ne informa immediatamente l'autorità competente fornendo tutte le informazioni pertinenti sulla presenza effettiva o sospetta di tale organismo nocivo.
2. Quando riceve tali informazioni, l'autorità competente:
 - a) le registra immediatamente;
 - b) adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza o la sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato;

- c) provvede affinché chiunque abbia sotto il proprio controllo piante specificate, sementi specificate o frutti specificati che possono essere infetti dall'organismo nocivo specificato sia immediatamente informato:
 - i) della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo specificato; e
 - ii) dei possibili rischi associati all'organismo nocivo specificato e delle misure da adottare.

Articolo 5

Indagini per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato

1. Le autorità competenti effettuano nel loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato.
2. Le suddette indagini:
 - a) comprendono il campionamento e le prove stabiliti nell'allegato; e
 - b) si basano:
 - i) sulla valutazione del rischio di introduzione e diffusione dell'organismo nocivo specificato nello Stato membro interessato; e
 - ii) su validi principi scientifici e tecnici in relazione alla possibilità di rilevare l'organismo nocivo specificato.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nel corso dell'anno civile precedente.

Articolo 6

Misure in caso di confermata presenza dell'organismo nocivo specificato

1. Se nel territorio di uno Stato membro è ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato, l'autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché siano adottate le opportune misure per eradicare l'organismo nocivo specificato, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031.

Tale autorità competente adotta le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione all'organismo nocivo specificato.

Le misure di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

2. L'autorità competente definisce senza indugio un'area delimitata come segue:
 - a) in caso di presenza dell'organismo nocivo specificato in siti di produzione dotati di protezione fisica, l'area delimitata è costituita almeno dal sito di produzione in cui è stato rilevato l'organismo nocivo specificato;
 - b) in caso di presenza dell'organismo nocivo specificato in siti di produzione diversi da quelli di cui alla lettera a), l'area delimitata è costituita da:
 - i) una zona infestata comprendente almeno il sito di produzione in cui è stato rilevato l'organismo nocivo specificato;
 - ii) una zona cuscinetto di almeno 30 m intorno alla zona infestata.
3. Nell'area delimitata, l'autorità competente o l'operatore professionale sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente:
 - a) per i siti di produzione destinati alla produzione di piante da impianto specificate o alla produzione di sementi specificate:
 - i) rimuove immediatamente e distrugge tutti i lotti infetti delle piante da impianto specificate e, se del caso, il relativo substrato colturale e le sementi specificate derivanti da tali lotti. La rimozione e la distruzione sono effettuate in modo che non vi siano rischi di diffusione dell'organismo nocivo specificato;

- ii) applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di trasporto, per prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato agli altri lotti presenti nel sito di produzione e alle colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;
 - iii) distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell'organismo nocivo specificato;
- b) per i siti di produzione destinati alla produzione di frutti specificati:
- i) rimuove tutte le piante specificate infette dal sito di produzione e le distrugge, almeno alla fine del periodo di coltivazione. La rimozione è effettuata in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell'organismo nocivo specificato;
 - ii) applica specifiche misure igieniche al personale, alle strutture, agli attrezzi e ai macchinari del sito di produzione, ai materiali e ai mezzi di imballaggio e di trasporto dei frutti, al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo specificato a colture successive delle piante specificate o ad altri siti di produzione;
 - iii) distrugge o tratta il substrato colturale almeno alla fine del periodo di coltivazione in modo che non vi siano rischi identificabili di diffusione dell'organismo nocivo specificato.

Articolo 7

Spostamento all'interno dell'Unione delle piante da impianto specificate

1. Le piante da impianto specificate possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato dopo che l'autorità competente o l'operatore professionale interessato ha concluso che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) le piante da impianto specificate derivano da sementi specificate che soddisfano le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 10;
- b) le piante da impianto specificate sono state coltivate in un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
- c) le piante da impianto specificate che hanno presentato sintomi dell'organismo nocivo specificato sono state sottoposte a campionamento e prove da parte dell'autorità competente e dette prove hanno dimostrato che tali piante sono indenni dall'organismo nocivo specificato;
- d) i lotti delle piante da impianto specificate sono stati tenuti separati dagli altri lotti di piante specificate mediante l'applicazione di opportune misure igieniche.

Il campionamento per le prove di cui al presente paragrafo è effettuato conformemente all'allegato.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 per il rilascio di un passaporto delle piante non si applicano alle piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

Articolo 8

Spostamento delle sementi specificate all'interno dell'Unione

1. Le sementi specificate possono essere spostate all'interno dell'Unione solo se accompagnate da un passaporto delle piante rilasciato dopo che l'autorità competente o l'operatore professionale interessato ha concluso che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le piante madri delle sementi specificate sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;

- b) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da più di 30 piante madri tale lotto di sementi specificate, prima della trasformazione, è stato sottoposto a campionamento e prove, come stabilito nell'allegato, da parte dell'autorità competente per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato, o è stato sottoposto dagli operatori professionali a campionamento e a prove sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente e, in base a tali prove, è risultato indenne dall'organismo nocivo specificato. L'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato è stata notificata all'autorità competente e i lotti di sementi specificate infetti non sono spostati all'interno del territorio dell'Unione;
- c) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da 30 o meno piante madri sono stati effettuati dall'autorità competente, o dagli operatori professionali sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente, campionamento e prove come stabilito nell'allegato per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato sulle sementi specificate o su ciascuna pianta madre di tali sementi specificate. In base a tali prove le sementi specificate o le piante madri sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato. L'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato è stata notificata all'autorità competente e i lotti di sementi specificate derivanti dalle piante madri infette non sono spostati all'interno del territorio dell'Unione;
- d) in caso di presenza sospetta dell'organismo nocivo specificato, il campionamento e le prove sono effettuati unicamente dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031;
- e) l'origine di tutti i lotti di sementi specificate è registrata e documentata.

2. In deroga al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), le sementi specificate che sono state raccolte prima del 31 agosto 2023, di cui l'autorità competente o l'operatore professionale interessato abbia accertato la conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191 prima del loro primo spostamento all'interno dell'Unione, possono essere spostate all'interno dell'Unione accompagnate da un passaporto delle piante attestante la conformità a tali prescrizioni.

3. I lotti di sementi specificate spostate per la prima volta all'interno dell'Unione a partire dal 1° aprile 2021 e che sono state sottoposte a prove prima del 30 settembre 2020 con il metodo ELISA (saggio di immunoassorbimento enzimatico), sono nuovamente sottoposte a prove con un metodo diverso da ELISA, come indicato al punto 3 dell'allegato.

4. Il campionamento e le prove sono effettuati conformemente all'allegato.

5. Le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per il rilascio di un passaporto delle piante non si applicano alle sementi specificate delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco di tali varietà resistenti, regolarmente aggiornato.

Articolo 9

Introduzione nell'Unione delle piante da impianto specificate

1. Le piante da impianto specificate, eccetto quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate derivano da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 10;
- b) una dichiarazione ufficiale che le piante da impianto specificate sono state prodotte in un sito di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine e notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato sulla base di ispezioni ufficiali, campionamento e prove effettuati al momento opportuno per rilevare la presenza di tale organismo nocivo;
- c) il nome del sito di produzione registrato.

2. Le piante da impianto specificate delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

Articolo 10

Introduzione nell'Unione delle sementi specificate

1. Le sementi specificate originarie di paesi terzi, eccetto quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figurano tutti i seguenti elementi:

- a) una dichiarazione ufficiale che tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
 - i) le piante madri delle sementi specificate in questione sono state prodotte in un sito di produzione notoriamente indenne dall'organismo nocivo specificato, sulla base di ispezioni ufficiali effettuate al momento opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato;
 - ii) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da più di 30 piante madri tale lotto di sementi specificate, prima della trasformazione, è stato sottoposto a campionamento e prove, come stabilito nell'allegato, per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato, e in base a tali prove è risultato indenne dall'organismo nocivo specificato;
 - iii) nel caso di un lotto di sementi specificate derivanti da 30 o meno piante madri, il campionamento e le prove, come stabilito nell'allegato, sono stati effettuati sulle sementi specificate o su ciascuna singola pianta madre di tali sementi specificate. In base a tali prove le sementi specificate o le piante madri sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- b) informazioni che consentano la tracciabilità del sito di produzione delle piante madri.

2. Le sementi specificate delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, originarie di paesi terzi, possono essere introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», è confermata tale resistenza.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le sementi specificate che sono state raccolte prima del 31 agosto 2023 e che, prima della loro introduzione nell'Unione, sono risultate conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, possono essere introdotte nel territorio dell'Unione accompagnate da un certificato fitosanitario in cui, nella rubrica «Dichiarazione supplementare», figura la seguente dichiarazione: «Le sementi sono state raccolte prima del 31 agosto 2023 e sono risultate conformi al regolamento (UE) 2020/1191».

Articolo 11

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione

Almeno il 20 % delle partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate è sottoposto a campionamento e prove da parte dell'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione, o presso un punto di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Per le partite di sementi specificate e di piante da impianto specificate originarie di Israele e della Cina, il tasso di campionamento e di prove è rispettivamente del 50 % e del 100 %.

Articolo 12

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191

All'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191, la data «31 maggio 2023» è sostituita da «31 agosto 2023».

*Articolo 13***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° settembre 2023 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

1. Schemi di campionamento delle sementi specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato

Il campionamento delle sementi per le prove è effettuato nell'ambito dei seguenti schemi di campionamento, a seconda dei lotti di sementi, come indicato nelle pertinenti tabelle della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 31, Metodologie per il campionamento delle partite (ISPM 31):

- a) per i lotti di sementi derivanti da 30 o meno piante madri:
 - applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore; oppure
 - prove su ciascuna pianta madre del lotto di sementi;
- b) per i lotti di sementi contenenti non oltre 3 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento ipergeometrico, in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette del 10 % o superiore;
- c) per i lotti di sementi contenenti oltre 3 000 sementi ma non più di 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dell'1 % o superiore;
- d) per i lotti di sementi contenenti oltre 30 000 sementi: applicazione di uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 95 % un livello di presenza di piante infette dello 0,1 % o superiore.

Per i metodi di reazione a catena della polimerasi (PCR) i sottocampioni comprendono non oltre 1 000 sementi.

2. Schemi di campionamento delle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato

- a) Nel caso di tali piante specificate, per sito di produzione e per cultivar, se del caso, è raccolto almeno un campione comprendente un massimo di 200 foglie giovani dalla parte superiore della pianta, o sepali dai frutti.
- b) Nel caso di piante sintomatiche il campionamento per le prove è effettuato su almeno 3 foglie sintomatiche.
- c) In caso di prove sulle piante madri sono raccolte, a seconda dei casi, foglie giovani dalla parte superiore della pianta o sepali dai frutti.

3. Metodi di prova per rilevare e identificare l'organismo nocivo specificato sulle sementi, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato

Per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato sulle sementi specificate si applica uno dei metodi di prova seguenti:

- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) ⁽¹⁾;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (2021) ⁽²⁾;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde di Bernabé-Orts *et al.* (2021) ⁽³⁾.

Qualora la prova per il rilevamento dell'organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR real-time sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l'identificazione. In caso di conflitto tra i risultati del rilevamento e i risultati dell'identificazione ottenuti per le sementi confezionate, il rivestimento delle sementi è rimosso e le sementi sono sottoposte a una nuova prova, se del caso.

⁽¹⁾ ISF (2020) *Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed*. <https://worldseed.org/our-work/seed-health/ishi-methods/>, versione 1.5, caricata il 29.3.2023.

⁽²⁾ Menzel, W. & Winter, S. (2021). *Identification of novel and known tobamoviruses in tomato and other solanaceous crops using a new pair of generic primers and development of a specific RT-qPCR for ToBRFV*. *ACTA Horticulturae* 1316, pagg. 143-148.

⁽³⁾ Bernabé-Orts, J.M., Torre, C., Méndez-López, E., Hernando, Y., Aranda, M.A. (2021) *New Resources for the Specific and Sensitive Detection of the Emerging Tomato Brown Rugose Fruit Virus*. *Viruses* 13, 1680.

4. Metodi di prova per rilevare e identificare l'organismo nocivo specificato sulle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati

Per rilevare l'organismo nocivo specificato sulle piante specificate, ad eccezione di quelle delle varietà notoriamente resistenti all'organismo nocivo specificato, e sui frutti specificati, si applica uno dei metodi di prova seguenti:

- ELISA, solo per il materiale sintomatico;
- RT-PCR convenzionale con l'utilizzo dei primer di Alkowni *et al.* (2019) ⁽⁴⁾;
- RT-PCR convenzionale con l'utilizzo dei primer di Rodríguez-Mendoza *et al.* (2019) ⁽⁵⁾;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde descritti nel protocollo ISF (2020) ⁽⁶⁾;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde di Menzel e Winter (2021) ⁽⁷⁾;
- RT-PCR real-time con l'utilizzo dei primer e delle sonde di Bernabé-Orts *et al.* (2021) ⁽⁸⁾.

Qualora la prova per il rilevamento dell'organismo nocivo abbia esito positivo, è eseguita una seconda prova con un metodo diverso da quello applicato per il rilevamento, scelto fra i metodi RT-PCR sopraelencati, utilizzando lo stesso campione per confermare l'identificazione.

⁽⁴⁾ Alkowni, R, Alabdallah, O., Fadda, Z. (2019) *Molecular identification of tomato brown rugose fruit virus in tomato in Palestine*. *Journal of Plant Pathology* 101(3), 719-723.

⁽⁵⁾ Rodríguez-Mendoza, J., García-Avila, C.J., López-Buenfil, J.A., Araujo-Ruiz, K., Quezada, A., Cambrón-Crisantos, J.M., Ochoa-Martínez, D.L. (2019) *Identification of Tomato brown rugose fruit virus by RT-PCR from a coding region or replicase*. *Mexican Journal of Phytopathology* 37(2), 346-356.

⁽⁶⁾ ISF (2020) *Detection of Infectious Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) in Tomato and Pepper Seed*. <https://worldseed.org/our-work/seed-health/ishi-methods/>, versione 1.5, caricata il 29.3.2023.

⁽⁷⁾ Menzel, W. & Winter, S. (2021). *Identification of novel and known tobamoviruses in tomato and other solanaceous crops using a new pair of generic primers and development of a specific RT- qPCR for ToBRFV*. *ACTA Horticulturae* 1316, pagg. 143-148.

⁽⁸⁾ Bernabé-Orts, J.M., Torre, C., Méndez-López, E., Hernando, Y., Aranda, M.A. (2021) *New Resources for the Specific and Sensitive Detection of the Emerging Tomato Brown Rugose Fruit Virus*. *Viruses* 13, 1680.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1033 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2023****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE**1.1. Dazio antidumping**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 ⁽⁵⁾ («regolamento antidumping iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 ⁽⁶⁾, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁷⁾, la Commissione ha modificato il livello del dazio antidumping istituito dal regolamento antidumping iniziale.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 238 del 23.7.2020, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 ⁽⁸⁾ la Commissione ha prorogato, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, il dazio antidumping definitivo per altri cinque anni («misure in vigore»). Le misure in vigore variano tra il 17,5 % e il 75,4 %.

1.2. Dazi compensativi

- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 ⁽⁹⁾ («regolamento antisovvenzioni iniziale») la Commissione ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.
- (5) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 ⁽¹⁰⁾ la Commissione ha prorogato, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, i dazi compensativi definitivi per altri cinque anni («misure in vigore»). Le misure in vigore variano tra il 3,2 % e il 17,1 %.

1.3. Prodotto soggetto alle misure

- (6) Il prodotto soggetto alle misure antidumping e compensative è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85) e originario della Repubblica popolare cinese (comunemente denominato «vetro solare»).
- (7) Il prodotto oggetto delle misure è maggiormente utilizzato come componente per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica («moduli fotovoltaici») e di collettori fototermici piatti di energia utilizzati ad esempio nella produzione di acqua calda («moduli fototermici»).
- (8) Tuttavia, il prodotto oggetto delle misure è definito in funzione delle sue caratteristiche fisiche e tecniche e non in funzione di un suo uso specifico. L'eventuale esclusione dovuta al suo uso finale potrebbe comportare l'elusione delle misure. Pertanto, tutto il vetro avente le caratteristiche fisiche e tecniche di cui al considerando 6 è soggetto alle misure, indipendentemente dal suo uso. Il fatto che il vetro possa essere utilizzato per altri fini, come per la costruzione di serre e per l'arredamento, è stato chiarito nei regolamenti iniziali sui dazi antidumping e compensativi ⁽¹¹⁾.

2. Chiarimenti sul prodotto oggetto delle misure

- (9) Secondo la consueta prassi legislativa confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, i considerando del diritto dell'Unione sono strumenti di interpretazione. L'interpretazione del diritto dell'Unione fornisce chiarezza alla luce dell'obiettivo oggettivamente espresso. Deve dare attuazione allo scopo e allo spirito della legislazione, tenendo conto del suo contesto e degli obiettivi generali da essa fissati. La Commissione è stata informata del fatto che le autorità degli Stati membri riscontrano difficoltà nell'interpretazione della definizione del prodotto oggetto del regolamento antidumping e del regolamento antisovvenzioni iniziali e fornisce pertanto in questa sede maggiori chiarimenti.

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 23.7.2020, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43).

⁽¹¹⁾ Sezione B.2 del regolamento antidumping iniziale e sezione B.3 del regolamento antisovvenzioni iniziale.

- (10) Al fine di garantire un'attuazione uniforme delle misure in vigore, la Commissione ha quindi ritenuto opportuno modificare il dispositivo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 per includere esplicitamente alcuni chiarimenti sul prodotto oggetto delle misure sin dalla loro adozione iniziale.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 è sostituito dal testo seguente:

«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85) e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare soggetto al dazio antidumping comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.».

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 è sostituito dal testo seguente:

«È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85) e originario della Repubblica popolare cinese. Il vetro solare soggetto al dazio compensativo comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2023/1034 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2023

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di proposte di emendamento dell'allegato I della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in occasione della quattordicesima riunione della conferenza delle parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 82/461/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ⁽²⁾ («convenzione»), che è entrata in vigore il 1° novembre 1983.
- (2) A norma dell'articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») è in grado di adottare modifiche degli allegati I e II della convenzione.
- (3) Nella sua quattordicesima riunione dal 23 al 28 ottobre 2023, la conferenza delle parti può adottare tali emendamenti. Il segretariato della convenzione ha informato le parti del fatto che tutte le proposte di emendamento devono essere comunicate entro il 26 maggio 2023, conformemente all'articolo XI, paragrafo 3, della convenzione. In quanto parte della convenzione l'Unione può presentare siffatte proposte.
- (4) L'inclusione della focena del Baltico centrale, *Phocoena phocoena* (soltanto la popolazione del bacino principale del Baltico), nell'allegato I della convenzione sarebbe scientificamente fondata in considerazione del suo stato di conservazione classificato come «in pericolo critico» nonché conforme alla normativa dell'Unione europea e al suo impegno nella cooperazione internazionale per la protezione della biodiversità.
- (5) L'Unione dovrebbe pertanto presentare tale proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione. La Commissione dovrebbe comunicare la proposta al segretariato della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In vista della quattordicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, l'Unione presenta una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione al fine di includervi la focena del Baltico centrale, *Phocoena phocoena* (soltanto la popolazione del bacino principale del Baltico).
2. La Commissione, a nome dell'Unione, comunica la proposta di cui al paragrafo 1, al segretariato della convenzione.

⁽¹⁾ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 210 del 19.7.1982, pag. 11.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

E. BUSCH

DECISIONE (PESC) 2023/1035 DEL CONSIGLIO
del 25 maggio 2023
che modifica la decisione 2013/255/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 30 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/849 ⁽²⁾, che ha prorogato le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1° giugno 2023.
- (3) In esito a un riesame della decisione 2013/255/PESC risulta opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 1° giugno 2024.
- (4) Le voci relative a due persone decedute dovrebbero essere soppresse dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a 19 persone fisiche in tale elenco.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/255/PESC è così modificata:

- 1) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

La presente decisione si applica fino al 1° giugno 2024. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/849 del Consiglio, del 30 maggio 2022, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 148 del 31.5.2022, pag. 52).

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. FORSELL

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1) nella sezione «A. Persone» le seguenti voci sono soppresse:

122. Dr. Fayssal ABBAS;

161. Dr. Mohamad Zafer MOHABAK;

2) nella sezione «A. Persone» le voci 5, 8, 12, 50, 51, 74, 107, 119, 120, 121, 192, 271, 284, 285, 290, 291, 324, 325 e 326 sono sostituite dalle seguenti:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«5.	Hafiz (حافظ) MAKHLOUF (مخلوف) (alias Hafez Makhlof)	Data di nascita: 2.4.1971 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto diplomatico n. 014637352 Sesso: maschile	Ex colonnello e capo di un'unità presso la direzione generale d'intelligence (<i>General Intelligence Directorate Damascus Branch</i>), in servizio dopo il maggio 2011. Membro della famiglia Makhlof; cugino del presidente Bashar al-Assad.	9.5.2011
8.	Rami (رامي) MAKHLOUF (مخلوف)	Data di nascita: 10.7.1969 Luogo di nascita: Damasco, Siria Passaporto n. 000098044 N. di rilascio 002-03-0015187 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dei servizi finanziari, dei trasporti e immobiliare. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlof e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.	9.5.2011
12.	Ghazwan Rifaat Kheir BEK (alias Ghazqan Kheir Bek)	Data di nascita: 10.3.1961 Luogo di nascita: Al-Shamiyah, Latakia, Siria Documento d'identità n. 06010037444 Sesso: maschile	Ex ministro dei trasporti in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). In precedenza è stato direttore generale del porto di Tartus. In qualità di ex ministro del governo, è corresponsabile della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
50.	Tarif (طارف) AKHRAS (أخضر) (alias Al Akhras (الأخضر))	Data di nascita: 2.6.1951 Luogo di nascita: Homs, Siria Passaporto siriano n. 0000092405 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Bashar al-Assad. Ex membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). Pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene.	2.9.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
51.	Issam (إسماعيل) ANBOUBA (أنبوبة)	Presidente della Anbouba for Agricultural Industries Co. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Homs, Siria Sesso: maschile	Imprenditore di spicco attivo in diversi settori dell'economia siriana, come l'agricoltura e i settori immobiliare e bancario. Ha rapporti finanziari con alti funzionari siriani. Cofondatore della Cham Holding.	2.9.2011
74.	Mohammad Walid GHAZAL	Data di nascita: 1.11.1951 Luogo di nascita: Aleppo, Siria Numero nazionale siriano: 02020332623 Sesso: maschile	Ex ministro dell'edilizia abitativa e dello sviluppo urbano (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.	21.10.2014
107.	Mohammad Ibrahim AL-SHÀAR	Data di nascita: 1.10.1956 Luogo di nascita: Al-Haffah, Latakia, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'interno. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Vicepresidente del Fronte nazionale progressista della Siria.	1.12.2011
119.	Sufian (سفيان) ALLAW (علاوة)	Data di nascita: 8.2.1944 Luogo di nascita: al-Bukamal, Deir Ezzor, Siria Sesso: maschile	Ex ministro del petrolio e delle risorse minerarie. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
120.	Dr. Adnan (عبدنور) SLAKHO (سلاخو)	Data di nascita: 7.9.1955 Luogo di nascita: Al-Malihah, Rif Dimashq, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'industria. Ex ministro dell'istruzione e attuale consulente per lo sviluppo delle imprese presso il ministero dell'amministrazione locale. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
121.	Dr. Saleh (صالح) AL-RASHED (الرائد)	Data di nascita: 1.8.1964 Luogo di nascita: provincia di Aleppo, Siria Sesso: maschile	Ex ministro dell'istruzione e attuale capo del dipartimento per le relazioni internazionali presso la facoltà di relazioni internazionali e diplomazia dell'Università privata Al-Sham. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile.	27.2.2012
192.	Hashim Anwar AL-AQQAD (alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)	Data di nascita: 8.8.1961 Luogo di nascita: Damasco, Siria Numero nazionale siriano: 01020018085 Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG è una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche. È anche cofondatore di una importante società di sicurezza (ProGuard).	23.7.2014

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Hashim Anwar al-Aqqad è stato anche membro del parlamento siriano ancora fino al 2012. Hashim Anwar Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	
271.	Khaled AL-ZUBAIDI [alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi] (خالد الزبيدي)	Cittadinanza: siriana Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi & Al Taweeet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia, fra cui una partecipazione del 50 % nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e alla quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21 % delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attività commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town. Khaled al-Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350 000 USD) con la squadra di calcio siriana «Wihda FC» attraverso una delle sue società, la «Hijaz Company». Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019. Presidente del consiglio delle imprese siriano-algerino.	21.1.2019
284.	Mazin AL-TARAZI (الترزي مازن; Mazen al-Tarazi) (مازن التريزي)	Data di nascita: settembre 1962 Cittadinanza: siriana Carica: imprenditore Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell'edilizia e dell'aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attività, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la «al-Dana Group Investments LLC», una società da 25 milioni di SYP che opera nel settore dell'importazione e dell'esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali. Mazin Al-Tarazi è membro del consiglio delle imprese siriano-iraniano (SIBC) e ha agito da intermediario per l'acquisto di beni immobili in Siria da parte del regime iraniano.	21.1.2019

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
285.	Samer FOZ (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair) (سامر فوز)	Data di nascita: 20.5.1973 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e turca Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024) Numero nazionale siriano: 06010274705 Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attività in molteplici settori dell'economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall'accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime. Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero («Samer Foz Factory») a sostegno dell'obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.	21.1.2019
290.	Waseem AL-KATTAN (وسيم القطان) (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; (وسيم قَطَان. وسيم أنوار القطان)	Data di nascita: 4.3.1976 Cittadinanza: siriana Numero nazionale siriano: 10090110187 Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale) Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane Sesso: maschile	Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di più imprese e società con interessi e attività in vari settori economici come il settore immobiliare, l'industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si è fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l'applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall'accesso agevolato alle gare d'appalto pubbliche nonché a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime. Nel 2020 Al-Kattan è stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan è stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni. Nel 2022 Al-Kattan è stato nominato presidente del consiglio delle imprese siriano-omanita.	17.2.2020

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
291.	Amer FOZ (alias Amer Zuhair Fawz) (عامر فوز)	Data di nascita: 11.3.1976 Luogo di nascita: Homs, Siria Cittadinanza: siriana e di Saint Kitts e Nevis Numero nazionale: 06010274747 Passaporto n. 002-14-L169340 Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5 Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company Parenti/soci d'affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding Sesso: maschile	Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell'economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall'accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya (quartiere di Damasco). Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall'energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con l'ISIS (Da'esh) per conto del regime di Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.	17.2.2020
324.	Ahmed KHALIL KHALIL (alias Ahmed KHALIL, Ahmad Khalil Khalil) (احمد خليل خليل)	Data di nascita: 1969 Luogo di nascita: Qayrun Sesso: maschile	Ahmed Khalil Khalil è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, Ahmed Khalil Khalil sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022
325.	Nasser Deeb DEEB (alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb) (ناصر ديب)	Data di nascita: 21.2.1974 Luogo di nascita: Baniyas, Tartus, Siria Numero nazionale siriano: 10090110187 Sesso: maschile	Nasser Deeb Deeb è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher. In tale veste, Nasser Deeb Deeb sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.	21.7.2022

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
326.	Issam SHAMMOUT (alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout) (محمد عصام شموط)	Data di nascita: 26.8.1971 Luogo di nascita: 232, Tanzeem Kafarsus, Damasco, Siria Sesso: maschile	Issam Shammout è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea «Cham Wings» e capo dello Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell'edilizia e immobiliare. In tale veste, Issam Shammout è un imprenditore di spicco operante in Siria.	21.7.2022».

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1036 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2023****sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2022***[notificata con il numero C(2023) 3271]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per l'esercizio finanziario 2022.
- (2) L'articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli dal 21 al 25, gli articoli 27, 28 e 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli dal 31 al 40 e gli articoli dal 42 al 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'esercizio finanziario 2022.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

- (3) L'articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l'esercizio finanziario 2022.
- (4) L'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce che l'articolo 5, l'articolo 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, l'articolo 13 e l'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l'esercizio finanziario 2022.
- (5) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (6) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio finanziario 2022, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del FEASR, a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
- (7) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (8) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
- (9) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
- (10) Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, i termini per i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere interrotti per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari a seguito di informazioni che tali pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di tale interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (11) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti intermedi per l'esercizio finanziario 2022, per spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 di tale regolamento, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.
- (12) L'articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati a condizione che sia rispettato l'importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare deve essere limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.
- (13) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall'anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l'esercizio finanziario 2022. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (14) La presente decisione dovrebbe tenere conto anche delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (15) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale. Tale soglia è stata raggiunta dal programma seguente: 2014LU06RDNP001. Il saldo dovuto su questo programma sarà versato alla chiusura del periodo di programmazione.
- (16) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (17) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

- (18) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.
- (19) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tenendo conto anche delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, per l'esercizio finanziario 2022 relative al periodo di programmazione 2014-2020.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2022, per programma di sviluppo rurale

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per programma

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

SM	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti (*)	In EUR	In EUR
								Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (**)
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi	
AT	2014AT06RDNP001	613 162 817,18	13 560 848,02	626 723 665,20	0,00	626 723 665,20	626 723 665,20	0,00	0,00
BE	2014BE06RDRP001	65 269 470,06	0,00	65 269 470,06	0,00	65 269 470,06	65 269 468,50	1,56	0,00
BE	2014BE06RDRP002	39 806 703,64	0,00	39 806 703,64	0,00	39 806 703,64	39 615 025,65	191 677,99	0,00
BG	2014BG06RDNP001	230 084 002,69	0,00	230 084 002,69	0,00	230 084 002,69	230 490 011,83	- 406 009,14	0,00
CY	2014CY06RDNP001	20 797 600,04	0,00	20 797 600,04	0,00	20 797 600,04	20 797 600,04	0,00	0,00
CZ	2014CZ06RDNP001	370 873 169,24	30 606,96	370 903 776,20	0,00	370 903 776,20	370 904 485,32	- 709,12	0,00
DE	2014DE06RDRN001	1 068 753,47	0,00	1 068 753,47	0,00	1 068 753,47	1 068 753,47	0,00	0,00
DE	2014DE06RDRP003	121 470 055,13	0,00	121 470 055,13	0,00	121 470 055,13	121 470 016,15	38,98	0,00
DE	2014DE06RDRP004	269 473 265,88	0,00	269 473 265,88	0,00	269 473 265,88	269 473 265,88	0,00	0,00
DE	2014DE06RDRP007	162 347 015,66	0,00	162 347 015,66	0,00	162 347 015,66	162 347 032,89	- 17,23	0,00
DE	2014DE06RDRP010	66 188 555,75	0,00	66 188 555,75	0,00	66 188 555,75	66 188 480,75	75,00	0,00
DE	2014DE06RDRP011	147 034 739,85	0,00	147 034 739,85	0,00	147 034 739,85	147 034 739,85	0,00	0,00
DE	2014DE06RDRP012	188 042 670,77	0,00	188 042 670,77	0,00	188 042 670,77	188 042 670,77	0,00	0,00
DE	2014DE06RDRP015	104 956 226,35	0,00	104 956 226,35	0,00	104 956 226,35	104 947 932,11	8 294,24	0,00
DE	2014DE06RDRP017	52 964 730,89	0,00	52 964 730,89	0,00	52 964 730,89	53 007 162,82	- 42 431,93	0,00
DE	2014DE06RDRP018	6 035 848,20	0,00	6 035 848,20	0,00	6 035 848,20	6 035 848,20	0,00	0,00
DE	2014DE06RDRP019	156 242 543,88	0,00	156 242 543,88	0,00	156 242 543,88	156 242 629,85	- 85,97	0,00
DE	2014DE06RDRP020	143 168 213,61	0,00	143 168 213,61	0,00	143 168 213,61	143 168 213,61	0,00	0,00

SM	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti (*)	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (**)
DE	2014DE06RDRP021	62 540 361,99	0,00	62 540 361,99	0,00	62 540 361,99	62 540 362,30	- 0,31	0,00
DE	2014DE06RDRP023	93 754 625,77	0,00	93 754 625,77	0,00	93 754 625,77	93 754 625,77	0,00	0,00
DK	2014DK06RDNP001	99 938 832,41	0,00	99 938 832,41	0,00	99 938 832,41	99 938 832,41	0,00	0,00
EE	2014EE06RDNP001	99 822 865,70	0,00	99 822 865,70	0,00	99 822 865,70	99 848 909,30	- 26 043,60	0,00
ES	2014ES06RDNP001	37 474 545,05	0,00	37 474 545,05	0,00	37 474 545,05	37 474 545,05	0,00	0,00
ES	2014ES06RDRP001	323 085 277,00	0,00	323 085 277,00	0,00	323 085 277,00	323 085 454,23	- 177,23	0,00
ES	2014ES06RDRP002	69 554 829,07	0,00	69 554 829,07	0,00	69 554 829,07	69 554 837,10	- 8,03	0,00
ES	2014ES06RDRP003	52 695 158,52	0,00	52 695 158,52	0,00	52 695 158,52	52 695 939,40	- 780,88	0,00
ES	2014ES06RDRP004	8 372 890,56	0,00	8 372 890,56	0,00	8 372 890,56	8 372 885,93	4,63	0,00
ES	2014ES06RDRP005	28 736 274,39	0,00	28 736 274,39	0,00	28 736 274,39	28 736 274,39	0,00	0,00
ES	2014ES06RDRP006	9 814 368,21	0,00	9 814 368,21	0,00	9 814 368,21	9 815 637,86	- 1 269,65	0,00
ES	2014ES06RDRP007	174 475 234,07	0,00	174 475 234,07	0,00	174 475 234,07	174 448 614,62	26 619,45	0,00
ES	2014ES06RDRP008	200 215 739,68	0,00	200 215 739,68	0,00	200 215 739,68	200 207 496,78	8 242,90	0,00
ES	2014ES06RDRP009	43 658 610,38	0,00	43 658 610,38	0,00	43 658 610,38	43 660 702,72	- 2 092,34	0,00
ES	2014ES06RDRP010	125 384 056,12	0,00	125 384 056,12	0,00	125 384 056,12	125 384 052,67	3,45	0,00
ES	2014ES06RDRP011	114 358 688,77	0,00	114 358 688,77	0,00	114 358 688,77	114 358 686,38	2,39	0,00
ES	2014ES06RDRP012	11 620 285,95	- 0,05	11 620 285,90	0,00	11 620 285,90	11 620 285,39	0,51	0,00
ES	2014ES06RDRP013	33 257 807,68	0,00	33 257 807,68	0,00	33 257 807,68	33 257 806,10	1,58	0,00
ES	2014ES06RDRP014	17 010 152,28	0,00	17 010 152,28	0,00	17 010 152,28	17 010 152,58	- 0,30	0,00
ES	2014ES06RDRP015	12 446 765,31	0,00	12 446 765,31	0,00	12 446 765,31	12 446 768,62	- 3,31	0,00
ES	2014ES06RDRP016	11 981 562,01	0,00	11 981 562,01	0,00	11 981 562,01	11 981 557,41	4,60	0,00
ES	2014ES06RDRP017	33 631 561,01	0,00	33 631 561,01	0,00	33 631 561,01	33 648 902,07	- 17 341,06	0,00

SM	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti (*)	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (**)
FI	2014FI06RDRP001	460 958 253,23	0,00	460 958 253,23	0,00	460 958 253,23	460 962 648,99	- 4 395,76	0,00
FI	2014FI06RDRP002	3 184 657,38	0,00	3 184 657,38	0,00	3 184 657,38	3 184 657,38	0,00	0,00
FR	2014FR06RDNP001	161 143 841,62	0,00	161 143 841,62	0,00	161 143 841,62	161 143 841,62	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRN001	3 533 496,34	0,00	3 533 496,34	0,00	3 533 496,34	3 533 496,34	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP001	26 143 033,22	0,00	26 143 033,22	0,00	26 143 033,22	26 143 033,23	- 0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP002	14 353 759,78	0,00	14 353 759,78	0,00	14 353 759,78	14 353 759,78	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP003	18 024 611,16	0,00	18 024 611,16	0,00	18 024 611,16	18 024 611,16	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP004	54 627 051,07	0,00	54 627 051,07	0,00	54 627 051,07	54 627 051,08	- 0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP006	15 242 232,90	0,00	15 242 232,90	0,00	15 242 232,90	15 242 232,91	- 0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP011	8 651 031,10	0,00	8 651 031,10	0,00	8 651 031,10	8 651 031,10	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP021	39 930 844,87	0,00	39 930 844,87	0,00	39 930 844,87	39 930 844,89	- 0,02	0,00
FR	2014FR06RDRP022	26 898 740,91	0,00	26 898 740,91	0,00	26 898 740,91	26 898 740,90	0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP023	15 642 466,86	0,00	15 642 466,86	0,00	15 642 466,86	15 642 466,86	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP024	54 558 956,73	- 35 659,55	54 523 297,18	0,00	54 523 297,18	54 523 297,19	- 0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP025	59 807 868,25	0,00	59 807 868,25	0,00	59 807 868,25	59 807 868,24	0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP026	89 712 562,78	0,00	89 712 562,78	0,00	89 712 562,78	89 712 562,79	- 0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP031	20 574 898,28	0,00	20 574 898,28	0,00	20 574 898,28	20 574 898,28	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP041	64 866 066,06	0,00	64 866 066,06	0,00	64 866 066,06	64 866 066,05	0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP042	20 605 477,15	0,00	20 605 477,15	0,00	20 605 477,15	20 605 477,15	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP043	67 967 773,86	0,00	67 967 773,86	0,00	67 967 773,86	67 967 773,84	0,02	0,00
FR	2014FR06RDRP052	64 421 329,43	0,00	64 421 329,43	0,00	64 421 329,43	64 421 329,41	0,02	0,00
FR	2014FR06RDRP053	61 448 370,88	0,00	61 448 370,88	0,00	61 448 370,88	61 448 370,88	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP054	64 150 752,64	0,00	64 150 752,64	0,00	64 150 752,64	64 150 752,62	0,02	0,00

SM	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti (*)	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (**)
FR	2014FR06RDRP072	102 894 144,07	0,00	102 894 144,07	0,00	102 894 144,07	102 894 144,09	- 0,02	0,00
FR	2014FR06RDRP073	230 410 842,90	- 1 748 371,30	228 662 471,60	0,00	228 662 471,60	228 662 471,54	0,06	0,00
FR	2014FR06RDRP074	93 563 523,18	0,00	93 563 523,18	0,00	93 563 523,18	93 563 523,19	- 0,01	0,00
FR	2014FR06RDRP082	188 826 122,37	- 1 495 494,94	187 330 627,43	0,00	187 330 627,43	187 330 627,43	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP083	197 338 673,08	- 6 232 629,92	191 106 043,16	0,00	191 106 043,16	191 106 043,16	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP091	100 111 167,11	0,00	100 111 167,11	0,00	100 111 167,11	100 111 167,14	- 0,03	0,00
FR	2014FR06RDRP093	86 100 064,79	- 2 340 634,22	83 759 430,57	0,00	83 759 430,57	83 759 430,57	0,00	0,00
FR	2014FR06RDRP094	20 358 953,92	0,00	20 358 953,92	0,00	20 358 953,92	20 358 964,60	- 10,68	0,00
EL	2014GR06RDNP001	864 101 187,86	0,00	864 101 187,86	0,00	864 101 187,86	864 101 187,81	0,05	0,00
HR	2014HR06RDNP001	375 269 952,96	0,00	375 269 952,96	0,00	375 269 952,96	375 316 677,18	- 46 724,22	0,00
HU	2014HU06RDNP001	650 508 247,74	1 491 088,92	651 999 336,66	0,00	651 999 336,66	651 999 347,97	- 11,31	0,00
IE	2014IE06RDNP001	371 824 358,33	0,00	371 824 358,33	0,00	371 824 358,33	371 824 358,30	0,03	0,00
IT	2014IT06RDNP001	270 601 884,32	0,00	270 601 884,32	0,00	270 601 884,32	270 603 414,07	- 1 529,75	0,00
IT	2014IT06RDRN001	9 474 249,68	0,00	9 474 249,68	0,00	9 474 249,68	9 474 249,68	0,00	0,00
IT	2014IT06RDRP001	42 925 515,11	0,00	42 925 515,11	0,00	42 925 515,11	43 013 445,12	- 87 930,01	0,00
IT	2014IT06RDRP002	25 181 744,08	0,00	25 181 744,08	0,00	25 181 744,08	25 181 742,10	1,98	0,00
IT	2014IT06RDRP003	64 889 133,74	0,00	64 889 133,74	0,00	64 889 133,74	64 891 383,97	- 2 250,23	0,00
IT	2014IT06RDRP004	23 461 115,82	0,00	23 461 115,82	0,00	23 461 115,82	23 499 740,85	- 38 625,03	0,00
IT	2014IT06RDRP005	58 584 186,21	0,00	58 584 186,21	0,00	58 584 186,21	58 638 268,53	- 54 082,32	0,00
IT	2014IT06RDRP006	15 480 939,30	0,00	15 480 939,30	0,00	15 480 939,30	15 506 624,21	- 25 684,91	0,00
IT	2014IT06RDRP007	80 788 893,69	0,00	80 788 893,69	0,00	80 788 893,69	80 788 893,69	0,00	0,00
IT	2014IT06RDRP008	44 687 240,96	0,00	44 687 240,96	0,00	44 687 240,96	44 710 399,78	- 23 158,82	0,00
IT	2014IT06RDRP009	64 472 596,62	0,00	64 472 596,62	0,00	64 472 596,62	64 472 595,22	1,40	0,00

SM	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti (*)	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (**)
IT	2014IT06RDRP010	63 616 850,59	0,00	63 616 850,59	0,00	63 616 850,59	63 617 263,25	- 412,66	0,00
IT	2014IT06RDRP011	20 169 418,43	0,00	20 169 418,43	0,00	20 169 418,43	20 167 389,09	2 029,34	0,00
IT	2014IT06RDRP012	50 098 963,82	0,00	50 098 963,82	0,00	50 098 963,82	50 145 722,36	- 46 758,54	0,00
IT	2014IT06RDRP013	10 179 823,38	0,00	10 179 823,38	0,00	10 179 823,38	10 195 069,95	- 15 246,57	0,00
IT	2014IT06RDRP014	62 462 663,24	0,00	62 462 663,24	0,00	62 462 663,24	62 462 663,08	0,16	0,00
IT	2014IT06RDRP015	14 146 131,15	0,00	14 146 131,15	0,00	14 146 131,15	14 173 748,06	- 27 616,91	0,00
IT	2014IT06RDRP016	97 321 953,55	0,00	97 321 953,55	0,00	97 321 953,55	97 323 150,43	- 1 196,88	0,00
IT	2014IT06RDRP017	53 615 791,80	0,00	53 615 791,80	0,00	53 615 791,80	53 674 994,46	- 59 202,66	0,00
IT	2014IT06RDRP018	113 312 697,49	0,00	113 312 697,49	0,00	113 312 697,49	113 340 600,27	- 27 902,78	0,00
IT	2014IT06RDRP019	174 260 030,84	0,00	174 260 030,84	0,00	174 260 030,84	174 596 371,23	- 336 340,39	0,00
IT	2014IT06RDRP020	189 012 946,55	0,00	189 012 946,55	0,00	189 012 946,55	189 354 460,12	- 341 513,57	0,00
IT	2014IT06RDRP021	172 446 891,62	0,00	172 446 891,62	0,00	172 446 891,62	172 632 045,96	- 185 154,34	0,00
LT	2014LT06RDNP001	243 029 559,40	0,00	243 029 559,40	0,00	243 029 559,40	243 030 936,72	- 1 377,32	0,00
LU	2014LU06RDNP001	27 705 892,93	0,00	27 705 892,93	0,00	27 705 892,93	27 613 923,07	0,00	91 969,86
LV	2014LV06RDNP001	111 344 515,62	0,00	111 344 515,62	0,00	111 344 515,62	111 344 515,62	0,00	0,00
MT	2014MT06RDNP001	10 043 022,51	0,00	10 043 022,51	0,00	10 043 022,51	10 043 029,73	- 7,22	0,00
NL	2014NL06RDNP001	126 160 623,78	0,00	126 160 623,78	0,00	126 160 623,78	126 162 845,70	- 2 221,92	0,00
PL	2014PL06RDNP001	1 377 382 844,02	0,00	1 377 382 844,02	0,00	1 377 382 844,02	1 377 387 001,59	- 4 157,57	0,00
PT	2014PT06RDRP001	31 022 126,76	2,73	31 022 129,49	0,00	31 022 129,49	31 022 121,67	7,82	0,00
PT	2014PT06RDRP002	517 451 658,60	0,00	517 451 658,60	0,00	517 451 658,60	517 354 244,54	97 414,06	0,00
PT	2014PT06RDRP003	31 010 517,65	0,00	31 010 517,65	0,00	31 010 517,65	31 002 882,73	7 634,92	0,00
RO	2014RO06RDNP001	1 029 757 902,20	1 439 883,27	1 031 197 785,47	0,00	1 031 197 785,47	1 031 161 921,49	35 863,98	0,00

SM	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti (*)	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (**)
SE	2014SE06RDNP001	301 463 151,40	0,00	301 463 151,40	0,00	301 463 151,40	301 839 453,60	- 376 302,20	0,00
SI	2014SI06RDNP001	130 507 941,88	0,00	130 507 941,88	0,00	130 507 941,88	130 508 017,27	- 75,39	0,00
SK	2014SK06RDNP001	146 808 100,25	- 3 140 717,74	143 667 382,51	0,00	143 667 382,51	146 048 085,98	- 2 380 703,47	0,00

(*) Colonna vi, Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti, comprendente gli importi negativi dichiarati nell'esercizio finanziario 2022. Tali importi negativi sono stati compensati con i pagamenti trimestrali agli Stati membri interessati nel quarto trimestre 2022.

(**) Laddove i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del contributo totale del FEASR per il programma di sviluppo rurale (articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), il saldo sarà versato durante la chiusura del programma.

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2022 - FEASR

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Stato membro	Valuta	Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013	
		In valuta nazionale	In EUR	In valuta nazionale	In EUR
AT	EUR	0,00	0,00	0,00	42 684,69
BE	EUR	0,00	0,00	0,00	893,39
BG	BGN	570 782,27	0,00	3 220 667,20	0,00
CY	EUR	0,00	0,00	0,00	69 743,97
CZ	CZK	12 489,18	0,00	51 636 495,68	0,00
DE	EUR	0,00	162 929,85	0,00	377 694,69
DK	DKK	149 399,60	0,00	16 532,31	0,00
EE	EUR	0,00	15 240,81	0,00	671 576,83
ES	EUR	0,00	23 960,66	0,00	2 652 237,81
FI	EUR	0,00	5 580,55	0,00	137 592,39
FR	EUR	0,00	25 778,47	0,00	158 403,86
EL	EUR	0,00	19 563,48	0,00	791 126,51
HR	HRK	70 564,40	0,00	0,00	0,00
HU	HUF	12 591 826,00	0,00	480 986 237,00	0,00
IE	EUR	0,00	3 860,20	0,00	102 836,72
IT	EUR	0,00	162 721,39	0,00	2 710 330,11
LT	EUR	0,00	0,00	0,00	393 278,00
LU	EUR	0,00	1 102,79	0,00	0,00
LV	EUR	0,00	5 039,79	0,00	215 758,46

Stato membro	Valuta	Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013	
		In valuta nazionale	In EUR	In valuta nazionale	In EUR
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
PL	PLN	265 334,84	0,00	8 002 556,25	0,00
PT	EUR	0,00	939 781,83	0,00	5 440 185,46
RO	RON	44,66	0,00	65 793 664,44	0,00
SE	SEK	10 013,18	0,00	53 600,34	0,00
SI	EUR	0,00	0,00	0,00	724 031,47
SK	EUR	0,00	15 190,29	0,00	1 255 494,75

ALLEGATO III

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori**Esercizio finanziario 2022 - FEASR****Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013**

	CCI	In EUR Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2022
AT	2014AT06RDNP001	0,00
BE	2014BE06RDRP001	0,00
BE	2014BE06RDRP002	0,00
BG	2014BG06RDNP001	0,00
CY	2014CY06RDNP001	43 777,26
CZ	2014CZ06RDNP001	33 469,07
DE	2014DE06RDRN001	0,00
DE	2014DE06RDRP003	0,00
DE	2014DE06RDRP004	0,00
DE	2014DE06RDRP007	0,00
DE	2014DE06RDRP010	0,00
DE	2014DE06RDRP011	0,00
DE	2014DE06RDRP012	0,00
DE	2014DE06RDRP015	0,00
DE	2014DE06RDRP017	0,00
DE	2014DE06RDRP018	6 980,27
DE	2014DE06RDRP019	0,00
DE	2014DE06RDRP020	0,00
DE	2014DE06RDRP021	0,00
DE	2014DE06RDRP023	0,00
DK	2014DK06RDNP001	94 284,66
EE	2014EE06RDNP001	0,00
ES	2014ES06RDNP001	0,00
ES	2014ES06RDRP001	1 029 691,04
ES	2014ES06RDRP002	0,00
ES	2014ES06RDRP003	0,00
ES	2014ES06RDRP004	149 211,96
ES	2014ES06RDRP005	0,00
ES	2014ES06RDRP006	0,00
ES	2014ES06RDRP007	2 326 500,41
ES	2014ES06RDRP008	0,00

	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2022
ES	2014ES06RDRP009	0,00
ES	2014ES06RDRP010	0,00
ES	2014ES06RDRP011	0,00
ES	2014ES06RDRP012	311 888,99
ES	2014ES06RDRP013	241 500,94
ES	2014ES06RDRP014	0,00
ES	2014ES06RDRP015	0,00
ES	2014ES06RDRP016	0,00
ES	2014ES06RDRP017	9 792,10
FI	2014FI06RDRP001	0,00
FI	2014FI06RDRP002	0,00
FR	2014FR06RDNP001	0,00
FR	2014FR06RDRN001	0,00
FR	2014FR06RDRP001	147 957,18
FR	2014FR06RDRP002	21 819,01
FR	2014FR06RDRP003	5 662,91
FR	2014FR06RDRP004	0,00
FR	2014FR06RDRP006	0,00
FR	2014FR06RDRP011	4 904,98
FR	2014FR06RDRP021	2 051,35
FR	2014FR06RDRP022	0,00
FR	2014FR06RDRP023	5 370,74
FR	2014FR06RDRP024	0,00
FR	2014FR06RDRP025	0,00
FR	2014FR06RDRP026	0,00
FR	2014FR06RDRP031	119 951,32
FR	2014FR06RDRP041	0,00
FR	2014FR06RDRP042	25 855,69
FR	2014FR06RDRP043	0,00
FR	2014FR06RDRP052	0,00
FR	2014FR06RDRP053	0,00
FR	2014FR06RDRP054	0,00
FR	2014FR06RDRP072	0,00
FR	2014FR06RDRP073	0,00
FR	2014FR06RDRP074	0,00
FR	2014FR06RDRP082	0,00

	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2022
FR	2014FR06RDRP083	0,00
FR	2014FR06RDRP091	0,00
FR	2014FR06RDRP093	0,00
FR	2014FR06RDRP094	637 341,66
EL	2014GR06RDNP001	0,00
HR	2014HR06RDNP001	0,00
HU	2014HU06RDNP001	2 402 487,98
IE	2014IE06RDNP001	0,00
IT	2014IT06RDNP001	0,00
IT	2014IT06RDRN001	0,00
IT	2014IT06RDRP001	30 552,99
IT	2014IT06RDRP002	0,00
IT	2014IT06RDRP003	4 558,73
IT	2014IT06RDRP004	0,00
IT	2014IT06RDRP005	0,00
IT	2014IT06RDRP006	0,00
IT	2014IT06RDRP007	0,00
IT	2014IT06RDRP008	22 974,99
IT	2014IT06RDRP009	0,00
IT	2014IT06RDRP010	22 899,34
IT	2014IT06RDRP011	0,00
IT	2014IT06RDRP012	0,00
IT	2014IT06RDRP013	107 853,77
IT	2014IT06RDRP014	0,00
IT	2014IT06RDRP015	17 596,93
IT	2014IT06RDRP016	422 993,64
IT	2014IT06RDRP017	2 267,07
IT	2014IT06RDRP018	8 041,68
IT	2014IT06RDRP019	5 266,72
IT	2014IT06RDRP020	2 473 314,13
IT	2014IT06RDRP021	27 524,83
LT	2014LT06RDNP001	0,00
LU	2014LU06RDNP001	0,00
LV	2014LV06RDNP001	0,00
MT	2014MT06RDNP001	130,26
NL	2014NL06RDNP001	0,00

	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2022
PL	2014PL06RDNP001	0,00
PT	2014PT06RDRP001	0,00
PT	2014PT06RDRP002	0,00
PT	2014PT06RDRP003	0,00
RO	2014RO06RDNP001	0,00
SE	2014SE06RDNP001	0,00
SI	2014SI06RDNP001	0,00
SK	2014SK06RDNP001	1 880 434,28

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1037 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2023****sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2022***[notificata con il numero C(2023) 3274]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2022.
- (2) L'articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce che l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 31 a 40 e gli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2022.
- (3) L'articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l'esercizio finanziario 2022.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

- (4) L'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce che l'articolo 5, l'articolo 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, l'articolo 13 e l'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEAGA in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario 2022.
- (5) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (6) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2022, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.
- (7) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
- (8) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche che propone.
- (9) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
- (10) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del 2022 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
- (11) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2022 per inosservanza dei massimali finanziari oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 di tale regolamento.
- (12) La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l'esercizio finanziario 2022 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell'esercizio finanziario 2022. Eventuali tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

- (13) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (14) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (15) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2022.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2022 — FEAGA

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM		2022 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario 1)	Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013	Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro 2)
		liquidati	stralciati						
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
		a	b	c=a+b	d	e	f=c+d+e	g	h=f-g
AT	EUR	711 124 945,28	0,00	711 124 945,28	- 69 142 843,52	0,00	641 982 101,76	641 982 101,76	0,00
BE	EUR	563 469 110,23	0,00	563 469 110,23	- 3 355 470,80	0,00	560 113 639,43	560 304 381,02	- 190 741,59
BG	BGN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BG	EUR	817 224 556,93	0,00	817 224 556,93	- 9 999 812,85	0,00	807 224 744,08	807 666 231,95	- 441 487,87
CY	EUR	53 554 003,69	0,00	53 554 003,69	- 292 064,80	0,00	53 261 938,89	53 252 507,36	9 431,53
CZ	CZK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 60 832,27	- 60 832,27	0,00	- 60 832,27
CZ	EUR	869 951 444,06	0,00	869 951 444,06	- 13 409 662,73	0,00	856 541 781,33	856 541 781,08	0,25
DE	EUR	4 785 423 691,21	0,00	4 785 423 691,21	- 2 061 589,16	- 254 798,01	4 783 107 304,04	4 783 372 432,35	- 265 128,31
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 191,47	- 1 191,47	0,00	- 1 191,47
DK	EUR	829 480 010,17	0,00	829 480 010,17	- 7 602 930,95	0,00	821 877 079,22	820 222 855,84	1 654 223,38
EE	EUR	193 550 993,08	0,00	193 550 993,08	- 644 142,44	0,00	192 906 850,64	192 822 050,67	84 799,97
ES	EUR	5 666 189 224,46	0,00	5 666 189 224,46	- 18 819 069,18	- 981 775,27	5 646 388 380,01	5 649 483 252,09	- 3 094 872,08
FI	EUR	532 007 917,30	0,00	532 007 917,30	- 5 541 621,71	- 36 310,08	526 429 985,51	526 444 909,04	- 14 923,53
FR	EUR	7 473 864 122,77	0,00	7 473 864 122,77	- 89 296 720,07	- 15 710 912,61	7 368 856 490,09	7 385 172 632,53	- 16 316 142,44
EL	EUR	2 005 280 173,71	0,00	2 005 280 173,71	- 41 991 902,42	- 767 853,27	1 962 520 418,02	1 963 352 174,10	- 831 756,08
HR	HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 501 432,22	- 501 432,22	0,00	- 501 432,22

HR	EUR	381 911 249,22	0,00	381 911 249,22	- 1 154 543,99	0,00	380 756 705,23	381 161 087,48	- 404 382,25
HU	HUF	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27 341 782,00	- 27 341 782,00	0,00	- 27 341 782,00
HU	EUR	1 330 221 833,99	0,00	1 330 221 833,99	- 6 915 926,40	0,00	1 323 305 907,59	1 323 305 907,59	0,00
IE	EUR	1 198 385 813,17	0,00	1 198 385 813,17	- 2 145 652,57	- 5 171,71	1 196 234 988,89	1 193 847 604,02	2 387 384,87
IT	EUR	4 174 468 850,41	0,00	4 174 468 850,41	123 024 548,00	- 2 638 256,04	4 294 855 142,37	4 297 018 706,30	- 2 163 563,93
LT	EUR	577 952 498,08	0,00	577 952 498,08	319 221,81	- 1 023,01	578 270 696,88	578 271 719,89	- 1 023,01
LU	EUR	33 840 844,26	0,00	33 840 844,26	49 506,44	- 4 555,22	33 885 795,48	33 810 839,19	74 956,29
LV	EUR	318 687 850,75	0,00	318 687 850,75	- 11 497,83	- 316,45	318 676 036,47	318 676 352,92	- 316,45
MT	EUR	5 019 919,40	0,00	5 019 919,40	- 283,11	0,00	5 019 636,29	5 019 636,29	0,00
NL	EUR	705 886 328,90	0,00	705 886 328,90	- 1 102,62	0,00	705 885 226,28	705 869 191,61	16 034,67
PL	PLN	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 267 717,12	- 1 267 717,12	0,00	- 1 267 717,12
PL	EUR	3 403 049 489,21	0,00	3 403 049 489,21	95 710,65	0,00	3 403 145 199,86	3 403 174 261,25	- 29 061,39
PT	EUR	876 061 261,75	0,00	876 061 261,75	- 32 162 068,39	- 238 453,89	843 660 739,47	843 033 925,20	626 814,27
RO	RON	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10 768 075,58	- 10 768 075,58	0,00	- 10 768 075,58
RO	EUR	1 949 712 389,54	0,00	1 949 712 389,54	- 92 026 338,46	0,00	1 857 686 051,08	1 856 480 122,17	1 205 928,91
SE	SEK	0,00	0,00	0,00	0,00	- 38 548,93	- 38 548,93	0,00	- 38 548,93
SE	EUR	704 598 300,44	0,00	704 598 300,44	- 33 101 942,66	0,00	671 496 357,78	671 716 657,22	- 220 299,44
SI	EUR	139 976 886,43	0,00	139 976 886,43	- 7 111 401,19	0,00	132 865 485,24	132 865 485,25	- 0,01
SK	EUR	430 357 281,48	0,00	430 357 281,48	- 18 191 798,11	- 5 401,69	412 160 081,68	411 995 979,07	164 102,61

SM		Spese 3)	Entrate con destinazione specifica 3)	Articolo 54, paragrafo 2 (=e)	Totale (=h)
		08 02 06 01	6200	6200	
		i	j	k	
AT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
BE	EUR	0,00	- 190 741,59	0,00	- 190 741,59
BG	BGN	0,00	0,00	0,00	0,00
BG	EUR	0,00	- 441 487,87	0,00	- 441 487,87
CY	EUR	9 431,53	0,00	0,00	9 431,53
CZ	CZK	0,00	0,00	- 60 832,27	- 60 832,27
CZ	EUR	0,25	0,00	0,00	0,25
DE	EUR	0,00	- 10 330,30	- 254 798,01	- 265 128,31
DK	DKK	0,00	0,00	- 1 191,47	- 1 191,47
DK	EUR	1 654 223,38	0,00	0,00	1 654 223,38
EE	EUR	84 799,97	0,00	0,00	84 799,97
ES	EUR	0,00	- 2 113 096,81	- 981 775,27	- 3 094 872,08
FI	EUR	112 829,88	- 91 443,33	- 36 310,08	- 14 923,53
FR	EUR	0,00	- 605 229,83	- 15 710 912,61	- 16 316 142,44
EL	EUR	0,00	- 63 902,81	- 767 853,27	- 831 756,08
HR	HRK	0,00	0,00	- 501 432,22	- 501 432,22
HR	EUR	0,00	- 404 382,25	0,00	- 404 382,25
HU	HUF	0,00	0,00	- 27 341 782,00	- 27 341 782,00
HU	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
IE	EUR	2 417 792,76	- 25 236,18	- 5 171,71	2 387 384,87
IT	EUR	1 390 225,25	- 915 533,14	- 2 638 256,04	- 2 163 563,93
LT	EUR	0,00	0,00	- 1 023,01	- 1 023,01
LU	EUR	79 511,51	0,00	- 4 555,22	74 956,29
LV	EUR	0,00	0,00	- 316,45	- 316,45
MT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
NL	EUR	16 034,67	0,00	0,00	16 034,67
PL	PLN	0,00	0,00	- 1 267 717,12	- 1 267 717,12
PL	EUR	0,00	- 29 061,39	0,00	- 29 061,39
PT	EUR	865 268,16	0,00	- 238 453,89	626 814,27
RO	RON	0,00	0,00	- 10 768 075,58	- 10 768 075,58
RO	EUR	1 673 638,52	- 467 709,61	0,00	1 205 928,91
SE	SEK	0,00	0,00	- 38 548,93	- 38 548,93
SE	EUR	0,00	- 220 299,44	0,00	- 220 299,44
SI	EUR	0,00	- 0,01	0,00	- 0,01
SK	EUR	207 271,53	- 37 767,23	- 5 401,69	164 102,61

- 1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- 2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.
- 3) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2023: 08 02 06 01 , 6200

ALLEGATO II

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori**Esercizio finanziario 2022 — FEAGA****Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (*)**

Stato membro	Valuta	In valuta nazionale	In EUR
AT	EUR		
BE	EUR		
BG	BGN		
CY	EUR	-	19 409,26
CZ	CZK	182 675,76	-
DE	EUR		
DK	DKK		
EE	EUR	-	-
ES	EUR		
FI	EUR		
FR	EUR		
EL	EUR		
HR	HRK		
HU	HUF	-	-
IE	EUR		
IT	EUR		
LT	EUR	-	934,53
LU	EUR		
LV	EUR	-	-
MT	EUR	-	-
NL	EUR		
PL	PLN	81 714,61	-
PT	EUR		
RO	RON		
SE	SEK		
SI	EUR	-	-
SK	EUR	-	-

(*) Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36)]

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1038 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2023****sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2022***[notificata con il numero C(2023) 3275]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per l'esercizio finanziario 2022.
- (2) L'articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce che l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli dal 21 al 25, gli articoli 27, 28 e 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli dal 31 al 40 e gli articoli dal 42 al 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEASR, in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'esercizio finanziario 2022.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

- (3) L'articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l'esercizio finanziario 2022.
- (4) L'articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce che l'articolo 5, l'articolo 5 bis, l'articolo 7, paragrafi 3 e 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 11, paragrafo 2, l'articolo 12, l'articolo 13 e l'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ continuano ad applicarsi per quanto concerne il FEASR in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l'esercizio finanziario 2022.
- (5) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (6) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2021/2116, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio finanziario 2022, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del FEASR, a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128.
- (7) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (8) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte.
- (9) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
- (10) L'articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati a condizione che sia rispettato l'importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare deve essere limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

- (11) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall'anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l'esercizio finanziario 2022. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (12) A norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi effettuati non deve superare il 95 % del contributo del FEASR a ciascun programma di sviluppo rurale. Tale soglia è stata raggiunta dai programmi seguenti: 2014UK06RDRP001 e 2014UK06RDRP003. Il saldo dovuto su questi programmi sarà versato alla chiusura del periodo di programmazione.
- (13) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (14) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (15) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.
- (16) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2022 e relativamente al periodo di programmazione 2014-2020.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2022, per programma di sviluppo rurale

Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito, per programma

Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

	CCI	Spese 2022	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato Liquidato per l'esercizio finanziario 2022	Pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti	In EUR	In EUR
								Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito	Saldo da versare alla chiusura del periodo di programmazione a causa del raggiungimento della soglia del 95 % (*)
		i	ii)	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi	
UK	2014UK06RDRP001	320 428 023,31	0,00	320 428 023,31	0,00	320 428 023,31	272 787 068,76	- 13 178,79	47 654 133,34
UK	2014UK06RDRP002	27 737 698,19	- 33 192,33	27 704 505,86	0,00	27 704 505,86	27 703 772,21	733,65	0,00
UK	2014UK06RDRP003	43 945 611,42	- 441 226,49	43 504 384,93	0,00	43 504 384,93	29 598 163,53	- 597 933,18	14 504 154,58
UK	2014UK06RDRP004	83 079 581,60	- 178 527,42	82 901 054,18	0,00	82 901 054,18	82 901 627,10	- 572,92	0,00

(*) Laddove i pagamenti hanno raggiunto il 95 % del contributo totale del FEASR per un programma di sviluppo rurale (articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio), il saldo sarà versato durante la chiusura del programma.

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori**Esercizio finanziario 2022 - FEASR****Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013**

		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013	
		In valuta nazionale	In EUR	In valuta nazionale	In EUR
UK	GBP	3 841,34	0,00	17 115,42	0,00

ALLEGATO III

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori**Esercizio finanziario 2022 - FEASR****Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013**

In EUR		
	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2022
UK	2014UK06RDRP001	434 188,85
UK	2014UK06RDRP002	0,00
UK	2014UK06RDRP003	0,00
UK	2014UK06RDRP004	0,00

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1039 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2023****sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l'esercizio finanziario 2022***[notificata con il numero C(2023) 3272]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («l'accordo di recesso»),

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l'articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, da 40 a 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, da 70 a 75, 77, da 91 a 97, 99 e 100, l'articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l'esercizio finanziario 2022.
- (2) L'articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce che l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), gli articoli 5, 6 e 7, gli articoli da 21 a 25, gli articoli 27, 28 e 29, l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 31 a 40 e gli articoli da 42 a 47 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽⁴⁾ continuano ad applicarsi, per quanto riguarda i debiti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013 per l'esercizio finanziario 2022.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

- (3) L'articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell'articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l'esercizio finanziario 2022.
- (4) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (5) A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il Regno Unito ha l'obbligo di continuare ad assicurare il funzionamento del sistema di gestione e di controllo per il riconoscimento, la registrazione e il recupero dei debiti derivanti dalle spese finanziate dal FEAGA nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 e del periodo di programmazione 2007-2013, conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (6) A norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2022, si dovrebbe tenere conto del riconoscimento, della registrazione e del recupero dei debiti da parte del Regno Unito tra il 16 ottobre 2021 e il 15 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128.
- (7) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte.
- (8) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
- (9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a suo carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del citato regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'esercizio finanziario 2022.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2023

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2022 — FEAGA

Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito

		2022 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al FEAGA	Totale	Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito ⁽¹⁾
		liquidati	stralciati				
		= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili				
		a	b	c=a+b	d	e=c+d	f=e
UK	GBP	0,00	0,00	0,00	- 19 336,80	- 19 336,80	- 19 336,80
UK	EUR	- 1 474 812,20	0,00	- 1 474 812,20	0,00	- 1 474 812,20	- 1 474 812,20

⁽¹⁾ Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

		Spese ⁽¹⁾	Entrate con destinazione specifica ⁽¹⁾	Articolo 54, paragrafo 2 (=d)	Totale (=f)
		0802 06 01	6200	6200	
		g	h	i	
UK	GBP	0,00	0,00	- 19 336,80	- 19 336,80
UK	EUR	0,00	- 1 474 812,20	0,00	- 1 474 812,20

⁽¹⁾ LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore del Regno Unito che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2023: 0802 06 01 , 6200

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT